

Spett.le **CCR-VIA**
Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale

E

Regione Abruzzo / Dipartimento Opere Pubbliche,
Governare Del Territorio E Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Inviata a mezzo PEC

Oggetto: Risposta a giudizio VIA n. 3039 del 16/04/2019.

In risposta al giudizio dello spettabile Comitato VIA n. 3039 del 16/04/2019, la Ctip Blu rappresenta quanto segue.

Si premette anzitutto che:

- L'impianto di biometano in proposta rappresenta un concreto e virtuoso esempio di Economia Circolare;
- Lo stesso, rappresenta attualmente il miglior modello industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti relativo alla frazione organica della raccolta differenziata;
- La tipologia impiantistica proposta da Ctip Blu gode di un consolidato *favor legis* a livello normativo internazionale, comunitario, nazionale e regionale;
- La classificazione dell'iniziativa come impianto da fonti rinnovabili ai sensi del D.lgs. 387/2003 incanala il processo autorizzativo in un vincolante principio di semplificazione del procedimento autorizzativo, necessariamente connotato da tempi certi come anche ribadito dalla procedura in questione ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs.152/2006;
- La Ctip Blu ha aderito alla Carta dei Servizi di Pescara, anche in merito alla semplificazione delle procedure autorizzative per impianti da fonti rinnovabili.

Va inoltre considerato che:

- La Regione Abruzzo ha ritenuto indicare come strategica ai fini di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti l'impiantistica per la produzione di biometano da destinare al mercato dell'autotrasporto;
- Questa tipologia impiantistica rappresenta il sistema di eccellenza per la minimizzazione degli odori nella gestione della frazione organica del rifiuto solido urbano, così come anche riportato nella Relazione di Piano del PRGR approvato con DCR 110/08 2018 secondo cui *"si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi, le fasi maggiormente odorigene sono gestite in reattore chiuso e le "arie esauste" sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera); il digestato è già un materiale semi-stabilizzato e, quindi, il controllo degli impatti olfattivi durante il post-compostaggio aerobico risulta più agevole"*;

- la Regione ha già autorizzato altri impianti di questo tipo e quindi ne riconosce appieno la sostenibilità ambientale, come visto anche in merito all'aspetto delle emissioni odorigene;
- La minimizzazione degli impatti odorigeni è stata, per l'impianto in proposta, prioritaria linea guida di progettazione come già ampiamente riportato in atti;
- Anche codesto Comitato ha definito in più occasioni come l'iniziativa di CTIP BLU sia da ritenere una delle migliori proposte progettuali ricevute recentemente;
- L'impianto in proposta è sito in zona industriale, ad oltre 1 km dai primi centri abitati e funzioni sensibili, e rispetta tutti i criteri localizzativi del PRGR, nonché quelli di opportunità localizzativa.

Tenuto inoltre conto che:

- la Ditta è stata ascoltata in audizione da codesto Comitato prima che lo stesso emanasse il giudizio in oggetto;
- Nella suddetta audizione l'Ing. Brandelli ha già controdedotto gran parte dei rilievi sollevati da codesto Comitato in relazione all'impatto odorigeno.

Tutto ciò premesso, dalla lettura del giudizio n. 3039 emerge come codesto Comitato non abbia minimamente tenuto conto delle controsservazioni nei confronti dei rilievi riportati in ordine alla stima dell'impatto odorigeno elencate dall'Ing. Brandelli in sede di audizione VIA, soprattutto in merito alla mancanza di norme regionali ad hoc per la modellazione, la misurazione e controllo e limiti di conformità in materia di emissioni odorigene e alla fase di *scoping* effettuata con Arta alla fine di luglio 2017 (come da verbale del 31/07/2017 allegato agli atti).

E' inoltre importante sottolineare quanto dichiarato circa il parere favorevole con cui ARTA Teramo ha già approvato il QRE, e con esso il parametro relativo alle emissioni odorigene (300 UO).

Nella nota ARTA TERAMO, infine, protocollata nel procedimento di VIA in data 19.02.18 al paragrafo "impatto olfattivo sul territorio" nulla si eccepisce sul modello di screening.

E' dunque evidente come l'organo tecnico, per rilasciare tale parere positivo alle emissioni, abbia considerato come già esaustivo lo studio previsionale prodotto dalla ditta, nonché le successive integrazioni e approfondimenti depositati nel corso del procedimento. E' altrettanto evidente, quindi, come ogni ulteriore richiesta in merito alle emissioni odorigene sia in contrasto e in piena contraddizione con quanto già favorevolmente approvato nell'ambito del procedimento della valutazione di impatto ambientale.

Ciononostante, la Ctip Blu Srl intende di seguito ribadire quanto già controsservato in audizione, seguendo l'ordine di lettura delle motivazioni addotte per il rinvio del giudizio VIA:

- 1) Si chiede alla ditta di (i) "chiarire quali sono le sorgenti di emissione considerate ai fini del calcolo dell'impatto odorigeno", (ii) "valutare l'effetto cumulo con gli opifici presenti nelle vicinanze, (iii) valutare le ricadute ai sensi delle normative vigenti in materia".
 - (i) Sul primo punto sono già state depositate in atti tutte le informazioni specifiche, a partire dalla nota tecnica di Arta TERAMO del 28/12/17 in merito alla necessità di valutare le sorgenti preesistenti, cui la ditta ha già risposto con le controdeduzioni del 03/02/18 e a cui non è stata fatta ulteriore replica da parte delle Autorità Competenti, ritenendo pertanto tali integrazioni esaustive ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06.
 - (ii) Sul secondo argomento, la richiesta appare priva di fondamento non essendoci, ad oggi, riferimenti normativi di nessun tipo sul c.d. "effetto cumulo". Per di più, appare irragionevole

chiedere alla ditta di porre in essere delle valutazioni relative agli "opifici presenti nelle vicinanze" sotto diversi profili. E' chiaro come CTIP BLU non possa, all'interno di una zona industriale estesa - che potenzialmente ricomprende anche il limitrofo comune di Notaresco - avere l'esatta conoscenza di quali siano gli "opifici", quali di essi siano attualmente in una condizione di operatività o meno, quali siano le rispettive autorizzazioni alle emissioni, quali le effettive emissioni, quali di queste siano ad oggi considerate a norma rispetto alle prescrizioni autorizzative e quali no. Nella pratica, non può essere dunque oggettivamente soddisfatta una richiesta così generica, in cui peraltro si rende onere alla ditta di svolgere verifiche ed estrapolare dati di cui nemmeno gli Enti competenti, quali ad esempio il Comune di Mosciano Sant'Angelo o l'ARTA, oggi riescono a disporre nonostante gli strumenti a loro disposizione. Pensare quindi che oggi, un privato possa sostituirsi al potere di pianificazione, monitoraggio e controllo degli impatti olfattivi dovuto, eventualmente, dal Pubblico, rilevando magari potenziali infrazioni ambientali di soggetti terzi, rappresenta un ingiustificato e irragionevole aggravamento del procedimento amministrativo, in violazione dei principi espressi nella L. 241/90 art. 1 comma 2.

- (iii) Circa la raccomandazione di utilizzo della "normativa vigente" abbiamo già detto come essa sia lacunosa nella Regione Abruzzo. Per ovviare a tale problema (cfr. verbale riunione tavolo tecnico di scoping del 31/07/2017) l'ARTA ha indicato alla ditta di utilizzare per la valutazione delle emissioni odorigene le Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla DGR IX/1308 del 15/02/2012. A tali linee guida la ditta si è diligentemente attenuta per la formulazione dello studio di impatto odorigeno, utilizzando un metodo di screening DIMULA, di ENEA, citato nei rapporti ISTISAN 90/32 ("Modelli per la progettazione e valutazione di una rete di rilevamento per il controllo della qualità dell'aria") e ISTISAN 93/36 ("Modelli ad integrazione delle reti per la gestione della qualità dell'aria"), oltre che presente nella lista definita dal centro tematico nazionale ARPA EMILIA ROMAGNA, in quanto corrispondente ai requisiti qualitativi per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera in regioni limitate (caratterizzate da scale spaziali dell'ordine di alcune decine di chilometri) ed in condizioni atmosferiche sufficientemente omogenee e stazionarie. Il modello usato è peraltro esattamente nella versione aggiornata per la modellazione degli odori con l'approccio *peak to mean* richiamato dal par. 5.3 della delibera 38/18 ISPRA, "*Metodologia per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi*". Si aggiunge anche l'osservanza delle linee guida ARTA rimesse nel 2015 per gli impatti odorigeni negli impianti a biogas/biometano, che evidenziano come, nel caso di recettori sensibili (residenti) ubicati ad una distanza inferiore a 400 metri, si richiede un monitoraggio nei primi due anni di esercizio dell'impianto. Da mettere in evidenza che tale dato - recettori ubicati all'interno del raggio di 400 metri - è stato tenuto in debito conto anche per la scelta del sito di insediamento, che appunto dista dal primo recettore (singola casa sparsa in zona industriale) 455 metri dal confine, ovvero più di 600 metri dal biofiltro e oltre 1 km dal primo centro abitato.

- 2) Circa il traffico veicolare, facciamo presente che agli atti del procedimento dal 15.02.2018 nel verbale della prima Conferenza dei Servizi è presente la stima dei mezzi interessati in entrata e in uscita, pari a 15 mezzi al giorno, di cui 8 per il conferimento della FORSU, 2 per il conferimento del Verde e il resto sui flussi di massa residuali dell'impianto. La stima dunque dell'impatto sulla qualità dell'aria di 15 mezzi al giorno, su un'area industriale e di transito come quella di Mosciano

Stazione, in prossimità di svincolo autostradale e della super-strada Teramo-Mare di collegamento appare quanto mai trascurabile.

- 3) In merito alla richiesta di acquisizione del parere della ASL, facciamo presente che tale ente è inserito da agosto 2017 nell'elenco degli enti partecipanti al procedimento per il rilascio del PAUR, che lo stesso ha già partecipato alla prima conferenza dei servizi del 15.02.2018, sarà convocato dall'Autorità Competente nella conferenza finale e proprio in questa sede potrà eventualmente integrare il proprio autorevole parere. Si ritiene dunque che l'acquisizione di tale parere non possa essere posto in carico alla ditta al di fuori della CdS e non possa essere sicuramente assunto come causa di rinvio del giudizio dello spettabile Comitato.
- 4) Infine, relativamente al tema del piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, si dichiara che l'utilizzo dei terreni su cui sorgerà l'impianto di biometano, nonostante la destinazione d'uso industriale, sia di fatto sempre stato agricolo (coltivazioni seminative). L'esito delle indagini ex-ante per lo studio geoambientale effettuato sia mediante trincee che mediante prospezione geognostica per l'allestimento di piezometri per un totale di 8 punti di campionamento di ispezione delle acque di falda ha infatti confermato una qualità dei terreni compatibile non solo con siti commerciali e produttivi ma anche con siti a destinazione di verde pubblico, residenziale e agricola e la non contaminazione della falda. Si evidenzia che in atti è stato prodotto il Piano di Utilizzo di terre e rocce da scavo redatto secondo l'allegato 5 del DPR 120/17, recante in particolare i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche - idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche e la proposta di integrazione della caratterizzazione in opera sui cumuli, come previsto dalla parte A dell'allegato 9 di detto DPR. Pertanto, il caso di specie non è privo di analisi sui terreni o sulle acque sotterranee e non ricorre la necessità di una motivazione per la caratterizzazione in opera. L'integrazione sui cumuli è dettata da criteri di prudenza in quanto sono stati individuati siti di destino a destinazione agricola, per un sito di provenienza a destinazione industriale di cui è stata accertata la conformità all'uso agricolo. Si evidenzia altresì che lo scavo non interessa la falda: infatti come da tavola redatta per i movimenti terra e prodotta nelle integrazioni di febbraio 2018, la quota massima di scavo si ferma a 2 metri e la falda oscilla fra i 3,5 e 4 metri dal piano campagna. Nella progettazione delle indagini preliminari sono stati peraltro consultati sia il dipartimento centrale di ARTA che il dipartimento periferico di competenza, che ha evidenziato criticità sulla falda in siti di prossimità e ha richiesto accesso ai piezometri installati, a cui la ditta ha già acconsentito. Il piano è stato prodotto con le integrazioni di febbraio 2018 e in applicazione del DPR 120/17 art. 9 c. 5 necessariamente combinato con il D.Lgs. 104/17, ***“La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo”***.
- 5) Nello studio del piano di utilizzo terre e rocce da scavo, sono già indicati tutti i dati richiesti in particolare si rimanda alla integrazione n. 4 del 16.02.18, "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, indagine geoambientale, indagine idrogeologica, TAVOLA dei movimenti terra".
- 6) Nello studio del piano di utilizzo terre e rocce da scavo, sono già indicati tutti i dati richiesti in particolare si rimanda alla integrazione n. 4 del 16.02.18, "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, indagine geoambientale, indagine idrogeologica, TAVOLA dei movimenti terra".

In conclusione, per via dei modi e dei tempi con cui esse giungono, le richieste addotte come motivazione di ulteriore rinvio del giudizio non possono che essere considerate come irragionevoli, contrastanti e contraddittorie con quanto già prodotto in atti, rappresentando un chiaro aggravio del procedimento amministrativo in violazione dei principi espressi nella L. 241 art. 1 comma 2.

Pertanto, si invita codesto spettabile Comitato, ad una immediata riconvocazione del Comitato CCR-VIA al fine di concludere la fase sub-procedimentale di Valutazione di Impatto Ambientale.


Cordiali saluti.

Pescara, 18/04/2019

CTIP BLU SRL

Via Montenapoleone 8 - Milano

P.IVA 09881220967





Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in arrivo | 0121186/19 | 18/04/2019 | PEC | Mittente: CTIPBLU@LEGALMAIL.IT | |
| Oggetto: | RE: REGIONE ABRUZZO DPC002 - PROT. N.0120277/19 DEL 18/04/2019 - ERRATA CORRIGE - TRASMISSIONE GIUDIZIO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE N. 3039 DEL 16/04/2019 | | | | | | |
| Impronta: | 8774A1B8F930CC80EACF45C084ED0C8E9BE5E709AB5BD6253E5BD17445C099AA | | | | | | |

